



Messaggio municipale 14/2024

concernente

**la modifica dell'art. 37 e l'abrogazione
dell'art. 38 del Regolamento comunale
delle canalizzazioni**



Onorevole signor Presidente,
Onorevoli signore e signori Consiglieri comunali,

attraverso il presente messaggio municipale il Municipio vi sottopone, per esame e approvazione, la modifica dell'art. 37 limitatamente alla forchetta di importo (tassa) relativo ai m³ di acqua potabile o industriale consumata e l'abrogazione dell'art. 38 del Regolamento delle canalizzazioni.

1. Premessa

Il Regolamento delle canalizzazioni è stato approvato dal Consiglio comunale lo scorso 29 marzo 2021 e successivamente ratificato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 14 dicembre 2021.

L'attuale art. 37 cpv. 1.1.3. definisce i criteri per il calcolo della tassa, consistente in un importo variabile tra fr. 1.00 e fr. 2.00 per m³ di acqua potabile o industriale consumata, ritenuto un minimo di fr. 120.00.

Giusta l'art. 60a della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC) del 24 gennaio 1991, la tassa d'uso della canalizzazione va stabilita conformemente al principio di causalità, quindi tenendo in considerazione la copertura integrale dei costi di esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione (compresi gli ammortamenti e adeguati accantonamenti per la manutenzione straordinaria), nonché dei principi di equivalenza e parità di trattamento.

2. Modifica art. 37 cpv. 1.1.3. e abrogazione art. 38

Il Municipio fissa annualmente tramite Ordinanza i parametri specifici per il calcolo della tassa d'uso.

Oltre al consumo di acqua potabile o industriale consumata, il Municipio deve tener conto anche dei costi d'esercizio e dell'ammortamento delle canalizzazioni fatturati annualmente al Comune dal Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni (CDALED), nel senso che attraverso la tassa uso non può essere prelevato un importo superiore rispetto ai costi d'esercizio e ammortamento.

In tal senso, nell'Ordinanza i parametri riferiti all'importo per m³ di acqua potabile o industriale consumata vengono annualmente adattati in modo tale da prelevare con la tassa d'uso un importo complessivo equivalente ai costi d'esercizio compresi adeguati accantonamenti per la manutenzione straordinaria come previsto dall'art. 110 cpv. 3 della Legge d'applicazione della legge contro l'inquinamento delle acque (LALIA) del 2 aprile 1975.

Al fine di poter rispettare i principi stabiliti dalla LPAC e come sollevato da alcuni Consiglieri comunali, l'attuale forchetta di prezzo stabilita tra fr. 1.00 e fr. 2.00 per m³ di acqua potabile consumata non è più adeguata. Risulta pertanto necessario rivedere tale parametro per conformare la tassa d'uso alla situazione realmente riscontrata sul nostro territorio.

Durante il periodo dal 2016 al 2023 il Comune ha sostenuto costi d'esercizio annui medi di fr. 195'013.05, con un importo stabile attorno a fr. 200'000.00, fatta eccezione per l'anno 2023 in cui le spese sono diminuite a fr. 127'845.10. Il Comune accantona inoltre annualmente circa fr. 35'000.00 derivanti dall'incasso della tassa d'uso canalizzazioni per coprire i futuri costi derivanti dalla manutenzione straordinaria (accantonamento medio dal 2016 pari a fr. 33'975.00). Mentre per quanto concerne gli introiti derivanti dalla tassa d'uso, quest'ultimi ammontano mediamente a fr. 231'168.80; ciò equivale a un ricavo medio annuo per il Comune di fr. 2'180.75.



Attualmente l'Esecutivo sta applicando la tariffa più bassa all'interno della fascia di prezzo prevista dall'art. 37 del Regolamento e, dato il recente calo dei costi d'esercizio, desidera poter ampliare la propria flessibilità nella definizione della tariffa della tassa d'uso in modo da avere la possibilità di ridurla ulteriormente qualora la tendenza al ribasso delle spese dovesse confermarsi anche nei prossimi anni.

Tuttavia sarà importante monitorare costantemente e attentamente la situazione poiché il deterioramento delle strutture potrebbe comportare un aumento dei costi per la manutenzione straordinaria. A titolo di esempio nell'anno 2023 il Municipio ha accantonato fr. 39'000.00 ma il costo delle manutenzioni straordinarie è stato pari a fr. 65'799.20.

Si propone pertanto di modificare l'art. 37 cpv. 1.1.3. del Regolamento delle canalizzazioni, come segue:

<i>Art. 37 cpv. 1.1.3. in vigore</i>	<i>Proposta di modifica</i>
<ol style="list-style-type: none">1. Comuni con contatori AAP (Azienda Acqua Potabile)1.1. Variante consumo d'acqua<ol style="list-style-type: none">1. L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune conformemente all'art. 110 LALIA.2. La tassa è fissata per ordinanza del Municipio sulla base dei risultati d'esercizio previsti.3. La tassa consiste in un importo variabile tra fr. 1.0 e fr. 2.0 per m³ di acqua potabile o industriale consumata, ritenuto un minimo di fr. 120.-.4. Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua che defluisce nelle canalizzazioni non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima, variabile tra lo 0.8‰ e l'1.4‰ di detto valore, ritenuto un minimo di fr. 80.-.5. Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'AAP installati negli edifici.6. Per la fatturazione fa stato il consumo d'acqua dei due semestri precedenti, eccetto per i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.	<ol style="list-style-type: none">1. Comuni con contatori AAP (Azienda Acqua Potabile)1.1. Variante consumo d'acqua<ol style="list-style-type: none">1. L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune conformemente all'art. 110 LALIA.2. La tassa è fissata per ordinanza del Municipio sulla base dei risultati d'esercizio previsti.3. La tassa consiste in un importo variabile tra fr. 0.50 e fr. 2.00 per m³ di acqua potabile o industriale consumata, ritenuto un minimo di fr. 120.-.4. Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua che defluisce nelle canalizzazioni non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima, variabile tra lo 0.8‰ e l'1.4‰ di detto valore, ritenuto un minimo di fr. 80.-.5. Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'AAP installati negli edifici.6. Per la fatturazione fa stato il consumo d'acqua dei due semestri precedenti, eccetto per i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.



7. In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata temporis".	7. In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata temporis".
8. L'ordinanza di cui al cpv. 2 prescrive le modalità d'incasso.	8. L'ordinanza di cui al cpv. 2 prescrive le modalità d'incasso.

Con il presente messaggio municipale cogliamo inoltre l'occasione per sottoporvi come richiesto anche dalla Sezione degli enti locali nella risoluzione del 14 dicembre 2021 la modifica o meglio l'abrogazione dell'art. 38 del Regolamento. Tale abrogazione viene proposta su preavviso da parte della Sezione degli enti locali e sentito il parere della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, in considerazione del fatto che nella realtà comunale non vi sono presenti (e molto probabilmente non vi saranno presenti in futuro) dei grandi utilizzatori di acque industriali e artigianali né tanto meno il piano regolatore prevede la possibilità di futuri insediamenti.

Si propone pertanto l'abrogazione dell'art. 38 del Regolamento delle canalizzazioni:

<i>Art. 38 in vigore</i>	<i>Proposta di modifica</i>
Le acque di tipo industriale e artigianale possono essere tassate con una quota corrispondente al carico derivante dall'attività. Se del caso, il Municipio la disciplina tramite ordinanza.	Abrogato

3. Conclusioni

Fatte queste considerazioni il Municipio resta a disposizione per ulteriori informazioni e invita il Lodevole Consiglio comunale a voler

risolvere:

1. Sono approvate la modifica dell'art. 37 cpv. 1.1.3. e l'abrogazione dell'art. 38 del Regolamento delle canalizzazioni, come indicato al punto 2 del presente messaggio municipale.
2. La modifica dell'art. 37 cpv. 1.1.3 e l'abrogazione dell'art. 38 del Regolamento delle canalizzazioni entrano in vigore dopo l'approvazione della competente Autorità cantonale.

Con i migliori ossequi.

Il Sindaco
Raffaele Schärer

Per il Municipio



Il Segretario
Alessandro Bianchi

Per esame e rapporto:
Commissione della legislazione